



CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
Provincia di Napoli

Originale DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

N. 97 .

**OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLA FORMA DI GESTIONE
DELLE FARMACIE COMUNALI.**

Data 03/07/2014

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I.

Il Dirigente del Settore **ASSETTO DEL TERRITORIO** in ordine alla regolarità tecnica esprime parere favorevole limitatamente alla possibilità normativa di affidamento di cui all'art.9 della L. 475/68 lett.c).

Giugliano, li 03/07/2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Paola Valvo

Il Dirigente del Settore **SERVIZI FINANZIARI** in ordine alla regolarità contabile esprime parere favorevole

Giugliano, li 03/07/2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Gerardo D'Alterio

L'anno duemilaquattordici , il giorno tre del mese di luglio, alle ore 15,00, nella sede comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto, Dott. Fabio Giombini, viceprefetto, Dott. Luigi Colucci, dirigente di II fascia, giusta **Decreto del Presidente della Repubblica**, in data 24.04.2013, registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari a norma di legge, assistita dal Segretario Generale Dott. Girolamo Martino, incaricato della redazione del verbale, provvede a deliberare sull'oggetto sopraindicato:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che:

con Delibera di G.C. n. 148 del 15/04/2009 è stato proposto al Consiglio Comunale di esercitare (ai sensi degli artt. 9 e 10 L. n. 475/1968) il diritto di prelazione per l'assunzione della titolarità delle sedi farmaceutiche nn. 15, 16, 18 e 20, istituite con delibera di Giunta Comunale n. 39/2009;

con Delibera di G.C. n. 182 del 20/05/2009 è stato proposto al Consiglio Comunale di esercitare (ai sensi degli artt. 9 e 10 L. n. 475/1968) il diritto di prelazione per l'assunzione della titolarità delle sedi farmaceutiche nn. 23, 24 e 25, approvate con delibera di Giunta Comunale n. 39/2009;

con Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 19/06/2009, venivano, per un verso, approvate le proposte formalizzate con le delibere di G.C. nn. 148 e 182 del 2009 e, per altro, veniva disposto l'avvio di una procedura aperta tesa ad individuare – attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – un operatore cui affidare la gestione del servizio di farmacia comunale;

Rilevato

che la suddetta procedura puntualmente attivata è stata annullata dal TAR Campania con sentenza n. 2063/2012 confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 729/2013, e le sedi farmaceutiche oggetto di prelazione allo stato risultano ancora non attivate;

che successivamente con delibera della Giunta comunale del 12.2.2010, n. 55 è stato esercitato il diritto di prelazione per l'assunzione della titolarità e gestione anche della 28^a sede farmaceutica;

che la nuova pianta organica delle farmacie site sul territorio comunale, aggiornata all'anno 2012, con delibera di G.C. n. 259/2012 approvata con delibera del Commissario Straordinario n. 16 del 06/02/2013, individua n. 36 sedi farmaceutiche. Avverso la delibera G.C. N. 259/2012 è stato proposto ricorso al TAR Campania;

che, con riferimento al suddetto giudizio amministrativo, il TAR Campania con ordinanza n. 787/2013 ha invitato il Comune a rideterminarsi in relazione alle localizzazioni operate sospendendo il provvedimento impegnato e fissando udienza il 16/04/2014;

In ottemperanza all'ordinanza TAR predetta ed anche alla luce della nota fatta pervenire in data 12.5.2014, prot. N. 0028667, dal Presidente dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli, la Commissione Straordinaria con delibera del 12.6.2014, n. 86, ha confermato la pianta organica delle farmacie site sul territorio comunale secondo la previsione contenuta nella delibera commissariale n. 16/2013 su richiamata, che individua come detto n. 36 sedi farmaceutiche;

Viste le note inviate via posta elettronica certificata della Giunta Regionale della Campania Direzione Generale per la tutela della salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, del 10/3/2014, prot. nn. 168587, 168595 e 168598 acquisite al protocollo del Comune tutte e tre in data 11.3.2014, al n. 12274 con le quali si diffida sostanzialmente questo comune a porre in essere tutte le procedure necessarie per attivare la gestione delle farmacie comunali sopra individuate, pena la decadenza del diritto di prelazione;

Considerato che, anche alla luce della suindicata diffida, occorre per dare seguito alla scelta operata dall'Amministrazione Comunale di esercitare il diritto di prelazione delle sedi farmaceutiche comunali, individuare con immediatezza la forma di gestione da adottare nelle more della conclusione del giudizio al TAR;

Vista la normativa di settore disciplinante le forme di gestione delle farmacie comunali ed in particolare il vigente art. 9 della Legge n. 475/68 che testualmente si riporta:

Art. 9

" La titolarità delle farmacie che si rendono vacanti e di quelle di nuova istituzione a seguito della revisione della pianta organica può essere assunta per la metà dal comune. Le farmacie di cui sono titolari i comuni possono essere gestite, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, nelle seguenti forme:

a) in economia;

b) a mezzo di azienda speciale;

- c) a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari;*
d) a mezzo di società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarità. All'atto della costituzione della società cessa di diritto il rapporto di lavoro dipendente tra il comune e gli anzidetti farmacisti.

Alla luce di quanto sopra è necessario che l'Amministrazione comunale si determini in ordine alla forma di gestione da adottare per il funzionamento delle sedi farmaceutiche per le quali il Comune ha determinato il diritto di prelazione;

Il Dirigente del Settore
Arch. Paola Valvo

**LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
assunti i poteri del Consiglio Comunale ex art. 48 del D.lgs. 267/2000**

Vista la su estesa relazione del dirigente responsabile del settore Assetto del Territorio;

Vista la nota del segretario generale dell'1.7.2014, nella quale si rileva che la gestione del servizio di farmacia comunale in forma diretta ed in economia, appare oggettivamente non proponibile in relazione dell'attuale dotazione organica dell'ente ed ai vincoli alla spesa del personale che la normativa statale impone ai comuni;

Ritenuto, che ai sensi della richiamata normativa di cui all'art.9 L. 475/68 risulta percorribile la soluzione prevista dalla lettera "c", ossia la gestione delle farmacie di cui sono titolari i comuni a mezzo di Consorzi tra comuni;

Ritenuto che la gestione in forma consortile del servizio farmaceutico possa garantire l'efficacia, efficienza ed economicità dello stesso e la osservazione delle altre condizioni richieste per tale forma di gestione, come sopra precisato;

Ritenuto di voler procedere alla individuazione di un consorzio tra comuni operanti nella Regione Campania interessato alla gestione delle sedi farmaceutiche;

Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L. di cui al D.lgs. n. 267/2000 dal Dirigente del Settore Assetto e Sviluppo del Territorio in merito alla regolarità tecnica del presente atto;

Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L. di cui al D.lgs. n. 267/2000 dal Dirigente del Dirigente del Settore Servizi Finanziari in merito alla regolarità contabile del presente atto;

DELIBERA

1. di individuare come modalità di gestione delle sedi farmaceutiche comunali per le quali è stato esercitato il diritto di prelazione l'adesione ad un consorzio dei comuni ex art. 9 lettera c) della legge 475/68;
2. di incaricare il dirigente responsabile del Settore Assetto del Territorio di procedere ad individuare tra i Consorzi di comuni che gestiscono sedi farmaceutiche avente sede nella Regione Campania quello in possesso delle maggiori garanzie economiche, finanziarie ed organizzative disponibile a consentire l'adesione di questo comune;
3. Trasmettere gli atti alla Giunta Regionale Campania, al fine di evitare la decadenza del diritto di prelazione.

Del che il presente verbale

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Dott. Giuseppe Guetta
Dott. Fabio Giombini
Dott. Luigi Colucci

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Girolamo Martino

P U B B L I C A Z I O N E

Si certifica, su analogha relazione del messo comunale, che copia della presente è stata pubblicata il giorno 11/07/2014 all'Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000.

Li, 11/07/2014

L'IMPIEGATO
Addetto alla pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE

U F F I C I O S E G R E T E R I A

SI ATTESTA che la presente deliberazione:

[] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000

Li, 11/07/2014

IL RESPONSABILE

Prot...57 del...11/07/2014

E S E C U T I V I T A ‘

Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell'Ufficio Segreteria

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l'esecuzione:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Settore Servizi Finanziari | <input type="checkbox"/> Settore Polizia Municipale |
| <input type="checkbox"/> Settore Affari Istituzionali | <input type="checkbox"/> Settore Edilizia e Lavori Pubblici |
| <input type="checkbox"/> Settore Assetto del Territorio | <input type="checkbox"/> Settore Ambiente |
| <input type="checkbox"/> Unità Interventi Infrastrutture Base
NATO e PIU EUROPA | <input type="checkbox"/> Settore Servizi Sociali-Istruzione-
Sport e Cultura |

Giugliano, li

Il Segretario Generale